

AREA MEDICA e ARCHITETTI

Numero causa	Riferimenti normativi	Fatto	Principi giuridici
<p>1. Numero Causa: C-54/88, C-91/88 e C-14/89</p> <p>Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 ottobre 1990</p> <p>Domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, dalle Preture di Conegliano (causa C-54/88), di Prato (causa C-91/88) e di Pisa (causa C-14/89)</p> <p>Sentenza</p>	<p><u>Diritto dell'Unione Europea:</u> Trattato CEE, Art. 5; Art. 52; Art. 57; Direttiva 75/362/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi*; *Direttiva abrogata il 15 aprile 1993; Direttiva 75/363/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico*; *Direttiva abrogata il 15 aprile 1993; <u>Diritto Nazionale(italiano):</u> Codice penale italiano, Articolo 348 - Esercizio abusivo di una professione;</p>	<p>La Sig.ra Nino, il Sig. Prandini, la Sig.ra Goti e il Sig. Pierini, cittadini italiani e membri dell'Associazione italiana flussoterapeuti e pranoterapeuti, senza essere abilitati all'esercizio della professione medica, hanno svolto in Italia attività di bioterapeuti e di pranoterapeuti. Secondo la Sig.ra Nino, il Sig. Prandini, la Sig.ra Goti e il Sig. Pierin, l'esercizio di tale attività professionale doveva considerarsi esercizio della libertà di stabilimento.</p>	<p>Le disposizioni del Trattato CEE relative alla libertà di stabilimento non si applicano a situazioni puramente interne ad uno Stato membro, come quelle dei cittadini di uno Stato membro che esercitano, nel territorio di questo, un'attività professionale autonoma per la quale non possono avvalersi di alcuna formazione o pratica precedenti in un altro Stato membro.</p>
<p>2. Numero causa: C-61/89</p> <p>Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 ottobre 1990</p> <p>Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dalla Cour d'appel d'Aix-en-Provence</p> <p>Sentenza</p>	<p><u>Diritto dell'Unione Europea:</u> Trattato CEE, Artt. 53 e segg.; Direttiva 75/362/CEE relativa al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera circolazione*; *Direttiva abrogata dalla Direttiva del Consiglio del 15 settembre 1986 86/457/CEE relativa alla formazione specifica in medicina generale. Direttiva 75/363/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di medico*;</p>	<p>Il Sig. Bouchoucha, cittadino francese, possedeva un diploma di massaggiatore-cinesiterapista rilasciatogli in Francia, di un diploma di osteopata rilasciatogli dalla Scuola Europea di Osteopatia (EEO) e di un diploma in Naturopatia, rilasciatogli in Gran Bretagna. Egli non possedeva tuttavia alcun diploma o certificato che gli permettesse di esercitare in Francia la professione di medico. Il Sig. Bouchoucha veniva processato nel 1981 in Francia per aver esercitato abusivamente la professione medica. Egli sosteneva che il diploma rilasciato dall'EEO lo autorizzava ad esercitare la professione di medico in Gran Bretagna e che vietargli l'esercizio della stessa in Francia, contrastava con gli Artt. 52 e segg. del Trattato CEE.</p>	<p>Non esistendo una definizione comunitaria delle attività mediche, la determinazione degli atti che sono riservati alla professione medica è, in via di principio, di competenza degli Stati membri. Non si può non tener conto dell'interesse legittimo che uno Stato membro può avere ad impedire che, grazie alle possibilità offerte dal Trattato, taluni dei suoi cittadini tentino di sottrarsi all'impero delle leggi nazionali in materia di preparazione professionale. Ciò si verificherebbe in particolare se lo stato membro d'origine fosse obbligato a consentire ad un proprio cittadino, che abbia ottenuto in un altro Stato membro un diploma, la cui estensione e il cui valore non sono riconosciuti da alcuna disposizione comunitaria, a consentirgli di svolgere sul suo territorio le attività connesse a tale diploma, allorché lo svolgimento di siffatte attività è ivi riservato ai possessori di qualifica</p>

	<p>*Direttiva abrogata dalla Direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli</p> <p><u>Diritto Nazionale(francese):</u> Code de la sante publique, Articolo L 356-2;</p>		<p>superiore reciprocamente riconosciuta a livello comunitario e che tale riserva non appare arbitraria.</p> <p>Mancando un'armonizzazione a livello comunitario delle attività inerenti esclusivamente l'esercizio della professione medica, l'art. 52 del Trattato non osta a che uno Stato membro riservi un'attività paramedica, come in particolare l'osteopatia, unicamente ai titolari del diploma di laurea in medicina.</p>
<p>3. Numero causa: C-421/98</p> <p>Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 23 novembre 2000</p> <p>Domanda di pronuncia di inadempimento proposta dalla Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna</p> <p>Sentenza</p>	<p><u>Diritto dell'Unione Europea:</u> Direttiva 85/384/CEE, art. 2, art. 10 - diplomi, certificati ed altri titoli che danno accesso alle attività del settore dell'architettura con il titolo professionale di architetto*</p> <p>*Direttiva abrogata dalla Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali</p> <p><u>Diritto Nazionale:</u> Real Decreto 28 agosto 1989, n. 1081/1989, art 10</p> <p>Per effetto della loro appartenenza all'ordine degli architetti, i titolari cui fa riferimento il presente regio decreto godono degli stessi diritti e sono soggetti ad obblighi identici rispetto agli architetti spagnoli appartenenti all'ordine degli architetti.</p>	<p>Con lettera di diffida del 19 luglio 1990 la Commissione intimava al Regno di Spagna di presentare osservazioni in merito alla conformità dell'art. 10, n. 2, del regio decreto con gli artt. 2 e 10 della direttiva. Poiché il governo spagnolo non forniva una motivazione soddisfacente e continuava ad applicare la norma in esame, la Commissione proponeva ricorso.</p>	<p>La direttiva stabilisce le misure da adottare quando non sussista equivalenza sostanziale tra la formazione conseguita nello Stato membro di origine o di provenienza e quella fornita nello Stato membro ospitante disponendo che quando il titolo di formazione dello Stato membro di origine o di provenienza possa essere confuso nello Stato membro ospitante con un titolo che richieda, in detto Stato, una formazione complementare che il beneficiario della direttiva non ha compiuto, lo Stato membro ospitante può prescrivere che il beneficiario stesso usi il titolo di formazione dello Stato membro di origine o di provenienza in una formula adeguata che gli verrà indicata dallo Stato ospitante medesimo.</p> <p>Conseguentemente, lo Stato che prevede che i titolari di un diploma rilasciato da un altro Stato membro e riconosciuto ai sensi della direttiva non possano esercitare competenze diverse da quelle che potrebbero esercitare nel rispettivo paese di origine in base al titolo rilasciato dal medesimo, salvo il caso in cui agiscano in collaborazione con un altro professionista abilitato ad esercitare tali competenze ed il cui titolo sia stato parimenti riconosciuto, viene meno al principio del riconoscimento automatico delle qualifiche e lede il dovere di apporre delle misure compensative.</p>
<p>4. Numero causa: C-232/99</p>	<p><u>Diritto dell'Unione Europea:</u> Direttiva 93/16/CEE intesa ad agevolare la libera circolazione dei</p>	<p>Nel 1990, la Commissione avviava un procedimento di inadempimento contro il Regno di Spagna per mancata trasposizione</p>	<p>Le autorità di uno Stato membro, quando esaminano la domanda di un cittadino di un altro Stato membro diretta a ottenere l'autorizzazione</p>

<p>Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 maggio 2002</p> <p>Domanda di pronuncia di inadempimento proposta dalla Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna</p> <p>Sentenza</p>	<p>medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, Art. 8; Art. 18*; *Direttiva abrogata dalla Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali <u>Diritto Nazionale(spagnolo):</u> Real Decreto 29 dicembre 1989, n. 1691/1989, Art. 12 bis.</p>	<p>degli Articoli 8, 17 e 23 della direttiva 75/362/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico, e per una trasposizione non corretta dell'articolo 14 della direttiva 75/362/CEE mediante il Regio Decreto 1691/1989. Nel 1991 la Commissione formulava censure riguardanti gli Articoli 8 e 18 della direttiva 93/16, il cui contenuto corrispondeva a quello degli articoli 8 e 17 della direttiva 75/362.</p>	<p>all'esercizio di una professione regolamentata, debbono prendere in considerazione la qualificazione professionale dell'interessato procedendo ad un raffronto tra, da un lato, la qualificazione attestata dai suoi diplomi, certificati e altri titoli nonché dalla sua esperienza professionale nel settore e, dall'altro, la qualificazione professionale richiesta dalla normativa nazionale per l'esercizio della professione corrispondente.</p> <p>Il suddetto obbligo si estende all'insieme dei diplomi, certificati ed altri titoli, nonché all'esperienza acquisita dall'interessato nel settore, indipendentemente dal fatto che siano stati conseguiti in uno Stato membro o in un paese terzo, e non cessa di esistere in conseguenza dell'adozione di direttive relative al reciproco riconoscimento dei diplomi.</p> <p>Lo Stato membro ospitante può, in linea di principio, subordinare il rilascio del diploma richiesto dal medico migrante al perfezionamento di una formazione complementare. Tuttavia, la formazione complementare può riguardare solo ambiti che, secondo la normativa nazionale dello Stato membro ospitante, non siano già disciplinati dai diplomi, certificati e altri titoli di formazione in possesso del medico migrante.</p> <p>Non è lecito allo Stato membro ospitante né includere altri ambiti nella formazione complementare che impone al medico migrante né assoggettare quest'ultimo alle medesime condizioni di accesso richieste a un medico che desideri intraprendere per la prima volta una formazione al fine di conseguire un diploma, un certificato o un altro titolo di medico specialista.</p>
<p>5. Numero causa: C-294/00</p>	<p><u>Diritto dell'Unione Europea:</u> Trattato CE, Art. 52 (divenuto Articolo 43 CE); Art. 59 (diventato Articolo 49 CE);</p>	<p>Il Sig. Gräbner, cittadino austriaco residente in Austria, nel 1996 firmava un contratto con la società tedesca Deutsche Paracelsus Schulen relativo ai primi due livelli di formazione alla professione di Heilpraktiker, la</p>	<p>La direttiva 92/51 trova applicazione solo alle professioni regolamentate, il cui accesso o esercizio deve considerarsi direttamente disciplinato da norme giuridiche qualora disposizioni di legge, di regolamento o</p>

<p>Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'11 luglio 2002</p> <p>Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dall'Oberster Gerichtshof (Austria)</p> <p><u>Sentenza</u></p>	<p>Direttiva 92/51, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE, quarto e quinto considerando; Art. 1, lettere e) e f); Art. 2*;</p> <p>*Direttiva abrogata dalla Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali</p> <p><u>Diritto Nazionale(austriaco):</u> Legge austriaca che disciplina le attività di formazione. Legge austriaca relativa alla professione medica.</p> <p><u>Diritto Nazionale(tedesco):</u> La professione di Heilpraktiker è disciplinata dalla legge relativa ai naturoterapisti del 17 febbraio 1939, come modificato dalla legge del 2 marzo 1974. Legge relativa ai naturoterapisti, Art. 1, n. 1: chiunque non sia titolare di un diploma di laurea in medicina e desideri esercitare l'attività di Heilpraktiker è tenuto a domandarne l'autorizzazione.</p>	<p>quale risultava non esercitabile in Austria e il cui esame di accesso doveva essere sostenuto in Germania.</p>	<p>amministrative dello Stato membro ospitante istituiscano un regime che produce l'effetto di riservare espressamente tale attività professionale alle persone che soddisfino a talune condizioni e di vietare l'accesso a quelle che non vi soddisfino.</p> <p>I provvedimenti nazionali restrittivi dell'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato devono soddisfare quattro condizioni per poter risultare giustificati: applicarsi in modo non discriminatorio, rispondere a motivi imperativi di interesse pubblico, essere idonei a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non andare oltre quanto necessario per il raggiungimento di questo.</p> <p>La sola circostanza che uno Stato membro abbia scelto un sistema di tutela diverso da quello adottato da un altro Stato membro non può incidere sulla valutazione della necessità e della proporzionalità delle disposizioni adottate in materia.</p> <p>In mancanza di definizione a livello comunitario degli atti riservati ai titolari di un diploma di laurea in medicina, ciascuno Stato membro può decidere, conformemente alla sua concezione della tutela della sanità pubblica, di autorizzare o meno naturoterapisti non in possesso di un tale diploma di laurea all'esercizio di attività a carattere medico, eventualmente fissando i presupposti che essi devono soddisfare relativamente all'esperienza o alla qualifica.</p>
<p>6. Numero causa: C-110/01</p> <p>SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) del 19 giugno 2003</p> <p>Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234</p>	<p><u>Diritto dell'Unione Europea:</u> Direttiva 93/16/CEE intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, Articolo 2; Direttiva 93/16/CEE, Articolo 3; Articolo 4; Articolo 5; Articolo 7; Articolo 9; Articolo 22; Articolo 23;</p>	<p>La Sig.ra Tennah-Durez otteneva il diploma di dottore in medicina in una facoltà algerina e, successivamente, proseguiva gli studi presso un'università belga, la quale le rilasciava, nel 1995, il diploma di base di medicina di grado accademico "arts" e nel 1997 il diploma di medicina di grado accademico "huisarts", grazie al quale le veniva successivamente rilasciato il titolo di medico abilitato. La Sig.ra Tennah-Durez presentava la domanda di</p>	<p>L'art. 23, n. 2, della direttiva 93/16 così come è redatto, non richiede che detta formazione sia impartita esclusivamente o in una proporzione qualsiasi in un'università di uno Stato membro o sotto il controllo di tale università.</p> <p>Il sistema della direttiva 93/16 non si oppone neanche a che una parte della formazione medica che porta l'ottenimento di un diploma, certificato o altro titolo di medico che fruisce del riconoscimento</p>

<p>CE, dal Conseil d'État (Francia)</p> <p>Sentenza</p>	<p>Direttiva 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, Articolo 1, lettera a);</p> <p>Direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48, Articolo 1, lettera a);</p> <p><u>Diritto Nazionale(francese):</u></p> <p>Code de la Santé publique, Articolo L. 356: «Nessuno può esercitare in Francia la professione di medico (...) senza essere: 1° titolare di un diploma, certificato o altro titolo menzionato all'art. L. 356-2 (...), 2° cittadino francese o di uno degli Stati membri della Comunità economica europea (...)».</p> <p>Code de la Santé publique, Articolo L. 356-2: Decreto 18 giugno 1981, Articolo 3-1, che recepisce l'Articolo 9, n. 5 della direttiva 93/16</p>	<p>iscrizione all'albo dell'ordine dei medici di Francia. Considerando che i titoli presentati non rispondevano alla denominazione figurante, il Ministero belga degli Affari Sociali e della Salute pubblica rilasciava una lettera in cui informava che la formazione in medicina non fosse conforme ai requisiti minimi previsti dalla direttiva 93/16/CEE. Per questa ragione il Conseil départemental revocava l'iscrizione della Sig.ra Tennah-Durez all'albo dell'ordine dei medici di Francia.</p>	<p>automatico sia stata ricevuta al di fuori della Comunità.</p> <p>È escluso che un istituto di uno Stato membro inserisca in un diploma medico da esso emesso una dicitura secondo la quale tale diploma non consente al suo titolare di fruire del sistema di riconoscimento automatico stabilito dalla direttiva 93/16.</p> <p>La formazione medica richiesta dall'art. 23, n. 2, della direttiva 93/16 può essere costituita, anche prevalentemente, da una formazione ricevuta in un paese terzo, a condizione che la competente autorità dello Stato membro che emette il diploma sia in grado di convalidare tale formazione e di considerare, per tale motivo, che essa contribuisce validamente a soddisfare i criteri di formazione dei medici stabiliti da detta direttiva.</p> <p>Se il diploma di cui trattasi non corrisponde alle denominazioni figuranti, per lo Stato membro d'origine, tale Stato può emettere un certificato in cui si attesta che il diploma di cui trattasi sancisce comunque una formazione conforme a quanto prescritto dalla direttiva 93/16. In forza dell'art. 9, n. 5, della direttiva 93/16, lo Stato membro ospitante riconosce tale certificato come prova sufficiente del fatto che il diploma presentatogli è equiparato dallo Stato membro di origine a uno di quelli le cui denominazioni figurano.</p> <p>L'art. 22 della direttiva 93/16 consente allo Stato membro ospitante, in caso di dubbio giustificato, di esigere dall'istituto competente dello Stato membro che ha emesso il diploma una conferma dell'autenticità del diploma stesso, nonché la conferma del fatto che il beneficiario ha soddisfatto tutti i requisiti di formazione prescritti.</p> <p>Le autorità dello Stato membro ospitante sono in via di principio vincolate da tale certificato o da tale conferma.</p> <p>Quando l'autorità competente di uno Stato membro prova gravi dubbi, che vadano al di là di semplici sospetti, quanto all'autenticità o alla veridicità di un</p>
--	--	--	--

			<p>documento, l'autorità o l'istituto che l'ha emesso è tenuto, su domanda della prima autorità, a riesaminare la fondatezza del documento considerato e, se del caso, a revocarlo</p> <p>Le autorità dello Stato membro ospitante sono vincolate da un certificato, emesso conformemente all'art. 9, n. 5, della direttiva 93/16, che attesti che il diploma di cui trattasi è equiparato a quelli le cui denominazioni figurano agli artt. 3, 5 o 7 della stessa direttiva e sancisca una formazione conforme alle disposizioni del suo titolo III. Qualora emergano elementi nuovi che facciano sorgere gravi dubbi circa l'autenticità del diploma loro presentato o la sua conformità con la normativa vigente, è lecito presentare nuovamente una domanda di verifica alle autorità dello Stato membro che ha emesso il diploma di cui trattasi.</p>
<p>7. Numero causa: C-43/06 Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 24 maggio 2007</p> <p>Ricorso per inadempimento ex art. 226 CE proposto dalla Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica Portoghese</p>	<p><u>Diritto dell'Unione Europea:</u> - Direttiva 85/384*, art. 2, art. 10, art. 23, c. 1. *La direttiva 85/384/CEE è abrogata a decorrere dal 20 ottobre 2007. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla Direttiva 2005/36/CE e sono fatti salvi gli atti adottati sulla base di dette Direttive.</p> <p><u>Diritto Nazionale:</u> Decreto-legge 8 gennaio n. 14/90 (Diário da República, I serie-A, n. 6, dell'8 gennaio 1990): decreto di recepimento della Direttiva 85/384. Regolamento per l'ammissione all'Ordine degli Architetti:</p>	<p>Il 21 marzo 2005, la Commissione trasmetteva alla Repubblica Portoghese un parere motivato, in cui affermava che la prova di ammissione richiesta ai titolari di qualifiche professionali nel settore dell'architettura, rilasciate da altri Stati membri, se non sono iscritti all'Ordine di un altro Stato membro, ledeva gli obblighi previsti dagli articoli 2 e 10 della direttiva 85/384. Con replica del 24 giugno 2005, le autorità portoghesi comunicavano che il vecchio regolamento di ammissione all'Ordem dos Arquitectos era stato revocato e sostituito dal regolamento, che istituiva un sistema di prove e di crediti. Tuttavia, ritenendo che la Repubblica portoghese non si fosse conformata al parere motivato, la Commissione proponeva ricorso.</p>	<p>La direttiva 85/384 prevede il riconoscimento reciproco automatico dei diplomi, certificati e altre qualifiche nel settore dell'architettura che soddisfano le condizioni di formazione ivi previste. La Repubblica portoghese, obbligando i titolari di qualifiche professionali nel campo dell'architettura, rilasciate da altri Stati membri, a superare una prova di ammissione all'Ordine degli architetti portoghesi, se non sono iscritti all'Ordine degli architetti di un altro Stato membro, non ha adempiuto agli obblighi di cui agli articoli 2 e 10 della direttiva 85/384/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985, relativa al riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli nel settore dell'architettura, comprese le misure per facilitare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi.</p>

<p>8. Numero causa: C-111/12 Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 febbraio 2013</p> <p>Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Consiglio di Stato</p> <p>Sentenza</p>	<p><u>Diritto dell'Unione Europea:</u> Direttiva 85/384 (Direttiva del Consiglio concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi), art. 1 - Campo di applicazione, art. 11, art. 16 - Uso del titolo di formazione*</p> <p>*Art: 62 Direttiva 2005/36/CE: La direttiva 85/384/CEE è abrogata a decorrere dal 20 ottobre 2007. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla Direttiva 2005/36/CE e sono fatti salvi gli atti adottati sulla base di dette Direttive.</p> <p><u>Diritto Nazionale:</u> Decreto legislativo n. 129, del 27 gennaio 1992 - Attuazione delle direttive n. 85/384/CEE, n. 85/614/CEE e n. 86/17/CEE in materia di riconoscimento dei diplomi, delle certificazioni ed altri titoli nel settore dell'architettura.</p> <p>Regio Decreto n. 2537, del 23 ottobre 1925, recante approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto (GURI n. 37, del 15 febbraio 1925; in prosieguo: il «regio decreto n. 2537/25»).</p>	<p>La controversia trova origine nell'articolo 52, secondo comma, del regio decreto n. 2537/25, secondo cui agli ingegneri civili che hanno ottenuto i propri titoli in Italia non competono le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici di interesse culturale. La questione sottoposta alla Corte di Giustizia riguarda la portata dell'obbligo di mutuo riconoscimento dei diplomi istituito dall'articolo 10 della direttiva 85/384 e la facoltà dello Stato membro ospitante di esigere, dalle persone titolari dei diplomi rilasciati in un altro Stato membro e indicati nell'elenco di cui all'articolo 11 della direttiva 85/384, la dimostrazione del possesso di particolari qualifiche nel settore dei beni culturali al fine di poter esercitare attività relative ad immobili di interesse artistico.</p>	<p>La direttiva 85/384 prevede il riconoscimento automatico dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli del settore dell'architettura che soddisfano le condizioni di formazione fissate in tale direttiva.</p> <p>Ai sensi degli articoli 10 e 11 della direttiva 85/384, uno Stato non può imporre a coloro che sono in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di attività nel settore dell'architettura ed espressamente menzionato al citato articolo 11, rilasciato da uno Stato membro diverso dallo Stato membro ospitante, di dimostrare il possesso, eventualmente nell'ambito di una specifica verifica della loro idoneità professionale, di particolari qualifiche nel settore dei beni culturali per poter svolgere, in quest'ultimo Stato, attività riguardanti immobili di interesse artistico.</p> <p>Quando il titolo di formazione dello Stato membro di origine o di provenienza può essere confuso, nello Stato membro ospitante, con un titolo che richiede, in detto Stato, una formazione complementare che il beneficiario della direttiva non ha compiuto, lo Stato membro ospitante può prescrivere che quest'ultimo usi il proprio titolo di formazione in una formula adeguata che gli verrà indicata da tale Stato.</p>
<p>9. Numero causa: C-675/17</p>	<p><u>Diritto dell'Unione Europea:</u> Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, considerando 1 e 19; Art. 1 - Oggetto; Art. 21, paragrafo 1 -</p>	<p>Nel 2013 il sig. Preindl, cittadino italiano, presentava al Ministero, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra, un'istanza di riconoscimento del titolo odontoiatra ottenuto in un'università austriaca.</p>	<p>Nessuna disposizione della direttiva menzionata osta a che gli Stati membri autorizzino la simultanea iscrizione a più formazioni.</p> <p>Il riconoscimento dei titoli di formazione, tra cui in particolare il titolo di medico con formazione di</p>

<p>Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 dicembre 2018</p> <p>Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Consiglio di Stato (Italia)</p> <p>Sentenza</p>	<p>Principio di riconoscimento automatico; Art. 22, lettera a) - Disposizioni comuni sulla formazione; Art. 24, paragrafi 2 e 3 - Formazione medica di base; Art. 34, paragrafi 2 e 3 - Formazione di dentista di base; Art. 50, paragrafo 2 - Documentazione e formalità;</p> <p><u>Diritto Nazionale (italiano)</u>: Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 – Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, articolo 142, secondo comma, vigente all'epoca dei fatti: salvo il disposto dell'articolo 39, lettera c), è vietata l'iscrizione contemporanea a diverse Università e a diversi Istituti d'istruzione superiore, a diverse Facoltà o Scuole della stessa Università o dello stesso Istituto e a diversi corsi di laurea o di diploma della stessa Facoltà o Scuola.</p>	<p>Il titolo gli veniva riconosciuto. Nel 2014 il sig. Preindl presentava al Ministero, al fine di esercitare in Italia anche la professione di «medico chirurgo», un'istanza di riconoscimento del titolo ottenuto in Austria. A tale domanda veniva allegata una dichiarazione scritta dell'Ordine dei Medici austriaco, attestante che detto titolo soddisfaceva i requisiti prescritti dall'articolo 24 della direttiva 2005/36 e corrispondeva al diploma relativo al conferimento del titolo accademico di medico per l'Austria. Il Ministero constatava che i titoli austriaci di odontoiatra e di medico chirurgo erano stati rilasciati al sig. Preindl, rispettivamente, l'8 gennaio 2013 e il 20 agosto 2014 e che quest'ultimo titolo era stato rilasciato al termine di un corso di laurea in medicina di durata pari a quindici mesi, durata ben inferiore a quella di sei anni necessaria per il conseguimento del titolo di medico, indicata all'articolo 24 della direttiva 2005/36.</p>	<p>base e il titolo di dentista, è automatico e incondizionato nel senso che obbliga gli Stati membri a riconoscere l'equipollenza dei titoli di formazione di cui alla direttiva 2005/36, senza facoltà di esigere dagli interessati il rispetto di condizioni ulteriori rispetto a quelle stabilite da detta direttiva. Siffatto riconoscimento si basa sulla reciproca fiducia degli Stati membri quanto al carattere sufficiente dei titoli di formazione rilasciati dagli altri Stati membri, e tale fiducia si basa su un sistema di formazione il cui livello è stato fissato di comune accordo</p> <p>La responsabilità di provvedere a che i requisiti di formazione, tanto qualitativi quanto quantitativi, stabiliti dalla direttiva 2005/36, siano pienamente osservati ricade integralmente sull'autorità competente dello Stato membro che rilascia il titolo di formazione. Quest'ultima deve esercitare le proprie competenze tenendo conto del fatto che i titoli di formazione consentiranno ai loro titolari di circolare e di praticare la professione in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, in forza del riconoscimento automatico e incondizionato di detti titoli.</p> <p>Qualora un corso di studi soddisfi i requisiti di formazione stabiliti dalla direttiva 2005/36, circostanza che spetta all'autorità dello Stato membro che rilascia il titolo di formazione verificare, le autorità dello Stato membro ospitante non possono negare il riconoscimento di tale titolo. Il fatto che l'interessato abbia seguito una formazione a tempo parziale, ai sensi dell'articolo 22, lettera a), della direttiva menzionata, o più corsi di laurea contemporaneamente o durante periodi che in parte si sovrappongono è irrilevante al riguardo laddove i requisiti in materia di formazione previsti dalla direttiva in parola sono soddisfatti.</p>
---	--	---	---

<p>10. Numero causa: C-166/20 Sentenza della CGUE (Sesta Sezione) dell'8 luglio 2021</p> <p>Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla CGUE, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dallo Lietuvos vyriausiosios administracinės apeliacinės instancijos teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania), con decisione dell'8 aprile 2020.</p> <p><u>Sentenza:</u></p>	<p><u>Diritto dell'Unione Europea:</u> Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, Articolo 15 - Libertà professionale e diritto di lavorare; Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, Articolo 45 - Libera circolazione dei lavoratori; Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, Articolo 49 - Diritto di stabilimento; Direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE, Articolo 1 Oggetto; Articolo 4 - Effetti del riconoscimento; Articolo 4 septies - Accesso parziale; Articolo 10 lettera b) - Regime generale di riconoscimento di titoli di formazione- Ambito di applicazione; Articolo 21 - Riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione - Disposizioni generali Principio di riconoscimento automatico; Articolo 23 - Diritti acquisiti;</p>	<p>Nel Regno Unito, la qualifica professionale di farmacista si ottiene dopo aver conseguito una laurea quadriennale e aver svolto un tirocinio di dodici mesi. Nel 2013, BB, cittadina lituana, consegue la laurea in farmacia nel Regno Unito e successivamente svolge un tirocinio della durata di sei mesi. Rientrata in Lituania, dopo aver svolto i rimanenti sei mesi di tirocinio, BB chiede al Ministero della Salute il riconoscimento della qualifica professionale di farmacista.</p>	<p>Lo scopo del riconoscimento delle qualifiche professionali consiste nel consentire al titolare di una qualifica professionale di accedere, nello Stato membro ospitante, alla stessa professione per la quale egli è qualificato nello Stato membro d'origine e di esercitarla sul territorio alle stesse condizioni dei suoi cittadini.</p> <p>L'articolo 10 della direttiva 2005/36, non può, in forza della sua lettera b), imporre allo Stato membro ospitante di esaminare i titoli di formazione posseduti da un richiedente che non possiede le qualifiche necessarie per esercitare la professione di farmacista nel suo Stato membro d'origine.</p> <p>L'articolo 1 e il suo articolo 10, lettera b) della Direttiva 2005/36/CE non si applicano a una situazione in cui una persona che chiede il riconoscimento delle sue qualifiche professionali non abbia ottenuto un titolo di formazione che la abiliti, nello Stato membro d'origine, all'esercizio di una professione regolamentata.</p> <p>Le autorità di uno Stato membro sono tenute a prendere in considerazione l'insieme dei diplomi, dei certificati e altri titoli, nonché l'esperienza pertinente dell'interessato, procedendo a un confronto tra, da un lato, le competenze attestate da tali titoli e da tale esperienza e, dall'altro, le conoscenze e le qualifiche richieste dalle legislazioni nazionali.</p> <p>Gli articoli 45 e 49 TFUE devono essere interpretati nel senso che, in una situazione in cui l'interessato non possiede il titolo che attesta la sua qualifica professionale di farmacista, ai sensi dell'allegato V, punto 5.6.2, della direttiva 2005/36, ma ha acquisito competenze professionali relative a tale professione tanto nello Stato membro d'origine quanto nello Stato membro ospitante, le autorità competenti di quest'ultimo sono tenute, quando ricevono una domanda di riconoscimento di qualifiche professionali, a valutare tali competenze e a confrontarle con quelle richieste nello Stato</p>
--	---	---	---

			<p>membro ospitante ai fini dell'accesso alla professione di farmacista. Se tali competenze corrispondono a quelle richieste dalle disposizioni nazionali dello Stato membro ospitante, quest'ultimo è tenuto a riconoscerle abilitando il richiedente all'esercizio della qualifica professionale. Se da tale esame comparativo emerge una corrispondenza solo parziale tra queste competenze, lo Stato membro ospitante ha il diritto di esigere che l'interessato dimostri di aver acquisito le conoscenze e le qualifiche mancanti. Se detto esame comparativo evidenzia differenze sostanziali tra la formazione seguita dal richiedente e la formazione richiesta nello Stato membro ospitante, le autorità competenti possono fissare misure di compensazione per colmare tali differenze.</p>
<p>Causa: C-634/20 Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 3 marzo 2022</p> <p>Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema, Finlandia), con decisione del 25 novembre 2020</p> <p>Sentenza</p>	<p><u>Diritto dell'Unione Europea:</u> Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, Articolo 45 - La libera circolazione dei lavoratori; Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, Articolo 49 - Il diritto di stabilimento; Direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE, Articolo 4 - Effetti del riconoscimento; Articolo 10 - Regime generale di riconoscimento di titoli di formazione- Ambito di applicazione; Articolo 13 - Condizioni del riconoscimento; Articolo 21 - Riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione - Disposizioni generali Principio di riconoscimento automatico;</p>	<p>Nel luglio 2013, A conseguiva la Laurea in medicina presso l'Università di Edimburgo con la possibilità di esercitare la professione di medico nel Regno Unito a condizione che seguisse un programma post-laurea. A faceva ritorno in Finlandia e chiedeva il riconoscimento del diploma conseguito nel Regno Unito senza tuttavia produrre il certificato che attestasse il compimento di un tirocinio professionale della durata di un anno, richiesto nel Regno Unito quale requisito ai fini dell'ottenimento della qualifica professionale. Su proposta del Valvira (Autorità nazionale di vigilanza per il benessere e la salute), A sceglieva di completare la formazione specifica in medicina generale per un triennio in Finlandia. Tale scelta non comportava il riconoscimento automatico della qualifica professionale di medico in altri Stati dell'Unione o del SEE, ai sensi della Direttiva 2005/36.</p>	<p>Lo scopo essenziale del riconoscimento reciproco consiste nel consentire al titolare di una qualifica professionale che gli apre l'accesso ad una professione regolamentata nel suo Stato membro d'origine di accedere, nello Stato membro ospitante, alla stessa professione per la quale egli è qualificato nello Stato membro d'origine e di esercitarla sul suo territorio alle stesse condizioni che valgono per i suoi cittadini.</p> <p>Il regime di riconoscimento automatico delle qualifiche professionali previste dall'articolo 21 della Direttiva 2005/36 presuppone che il richiedente disponga di una formazione che gli permetta di esercitare tale professione regolamentata nello Stato membro d'origine. Questi principi non trovano applicazione quando ad essere valutati sono titoli di studio e non qualifiche professionali. In materia di titoli di studio lo Stato membro ospitante deve verificare obiettivamente che il diploma straniero attesti da parte del titolare il possesso di conoscenze e di qualifiche equipollenti a quelle attestate dal</p>

	<p>Articolo 55 bis - Riconoscimento del tirocinio professionale; <u>Diritto Nazionale (Finlandese):</u> Legge sulle professioni sanitarie, 559/1994, Articolo 6 bis;</p>		<p>diploma nazionale. Se all'esito della valutazione emerge una mancata corrispondenza tra i titoli di studio, potranno essere adottate delle misure compensative che dovranno essere disposte nel rispetto del principio di proporzionalità.</p>
<p>11. causa C-319/92</p> <p>Sentenza della CGUE del 9 febbraio 1994</p> <p>Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Bundessozialgericht tedesco.</p> <p>Sentenza</p>	<p><u>Diritto dell'Unione Europea:</u> Direttiva 78/686 CEE, art. 20 - Direttiva non più in vigore abrogata dalla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali</p>	<p>Il signor Haim è titolare di un diploma di dentista rilasciato nel 1946 dall'università di Istanbul in Turchia. Il signor Haim otteneva il riconoscimento della propria qualifica di medico dentista nella Repubblica federale di Germania e, successivamente, in Belgio. Nel 1988 il signor Haim presentava domanda presso la KVN ai fini dell'iscrizione nell'albo dei medici dentisti abilitati. La KVN respingeva tale domanda di iscrizione sulla base del rilievo che il signor Haim non aveva compiuto il tirocinio preparatorio di due anni richiesto dal regolamento tedesco.</p>	<p>Spetta allo Stato membro, al quale sia stata presentata la domanda di abilitazione all'esercizio di una professione il cui accesso, secondo la normativa nazionale, sia subordinato al possesso di un diploma o di una qualifica professionale, prendere in considerazione i diplomi, i certificati e gli altri titoli che l'interessato ha acquisito ai fini dell'esercizio della medesima professione in un altro Stato membro, procedendo ad un raffronto tra le competenze attestate da questi diplomi e le conoscenze e qualifiche richieste dalle norme nazionali.</p>
<p>12. c-238/98</p> <p>Sentenza della CGUE (Quinta Sezione) del 14 settembre 2000</p> <p>Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (diventato art. 234 CE), dal Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne (Francia).</p> <p>Sentenza</p>	<p><u>Diritto dell'Unione Europea:</u> Trattato CE, Capo II - Diritto di stabilimento - Articolo 52; Trattato CE, Articolo 57 nn. 1 e 3; Direttiva 93/16/CEE del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, Titolo II - Reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico - Capitolo I diplomi, certificati ed altri titoli di medico - Articolo 2; Direttiva 93/16/CEE, Titolo III - Coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico - Articolo 23; Direttiva 93/16/CEE, Articolo 24; <u>Diritto Nazionale:</u></p>	<p>Il Sig. Hocsman otteneva una laurea in medicina in Argentina nel 1976 che, nel 1980, veniva riconosciuta equivalente al diploma di laurea in Spagna. Nel 1982, in Spagna, il sig. Hocsman otteneva un diploma di specialista in urologia. Dal 1990, il Sig. Hocsman esercitava l'attività specialistica medica in Francia. Il sig. Hocsman richiedeva l'iscrizione all'albo dei medici francesi. Nel 1997, il Ministro del Lavoro e della Solidarietà francese negava al Sig. Hocsman l'iscrizione, poiché il diploma argentino di cui questi è in possesso non conferisce il diritto di esercitare la professione medica in Francia.</p>	<p>Lo Stato membro a cui è stata presentata la domanda di autorizzazione all'esercizio di una professione il cui accesso è subordinato al possesso di un diploma o di una qualifica professionale, è tenuto a procedere a un raffronto tra le competenze attestate dai diplomi posseduti e le conoscenze e qualifiche richieste dalla normativa nazionale.</p> <p>Posto che l'art. 57, n. 3, del Trattato subordina la libera circolazione delle persone che esercitano le professioni mediche, paramediche e farmaceutiche a determinate condizioni, le persone interessate possono fare uso di questo diritto solo seguendo la procedura e le modalità previste dalle pertinenti norme di diritto comunitario, nel presente caso, quelle della direttiva 93/16. Il limite posto da tale Articolo ha lo scopo di garantire un elevato livello di protezione della salute, che sarebbe compromesso se non si osservassero i requisiti previsti dalle direttive in materia.</p>

	Code de la santé publique (codice francese della sanità pubblica), Articolo L. 356 - Articolo. L. 356-2		L'Art. 52 del Trattato dev'essere interpretato nel senso che quando, <u>in una situazione non disciplinata da una direttiva relativa al reciproco riconoscimento dei diplomi*</u> , un cittadino comunitario presenta un'istanza di autorizzazione all'esercizio di una professione il cui accesso, secondo la normativa nazionale, è subordinato al possesso di un diploma o di una qualifica professionale, o anche a periodi di tirocinio, le competenti autorità dello Stato membro interessato sono tenute a prendere in considerazione l'insieme dei diplomi, certificati ed altri titoli, nonché l'esperienza acquisita dall'interessato nel settore, procedendo ad un raffronto tra le competenze attestata da questi diplomi e da questa esperienza e le cognizioni e le qualifiche richieste dalle norme nazionali. * In questo caso non trovano applicazione le direttive in materia di riconoscimento automatico dei titoli di studio dell'area medica perchè il riconoscimento della laurea argentina in Spagna è avvenuto nel 1980.
13. Numero causa: c-31/00 Sentenza della CGUE (Quinta Sezione) del 22 gennaio 2002. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 del Trattato CE, dalla Cour de cassation (Belgio). Sentenza	<u>Diritto dell'Unione Europea:</u> Trattato CE, Articolo 10; Trattato CE, Articolo 43; Direttiva 85/384/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli nel settore dell'architettura, Capitolo I, Articoli 2-9 - Diplomi, certificati ed altri titoli che danno accesso alle attività del settore dell'architettura con il titolo professionale di architetto; Direttiva 85/384/CEE, Capitolo III, Articoli 10-15 - Diplomi, certificati e altri titoli che consentono di accedere alle attività del settore dell'architettura in virtù di diritti acquisiti o di disposizioni nazionali vigenti;	Nel 1966, il Sig. Dressen, cittadino belga, otteneva un diploma di ingegnere in Germania. Nel 1991, il Sig. Dressen chiedeva il riconoscimento del diritto di esercitare autonomamente la professione di architetto in Belgio. Nel 1993, la richiesta del Sig. Dressen veniva negata, in quanto il suo diploma non corrispondeva ad un diploma rilasciato da una sezione di architettura, ai sensi dell'Articolo 11, lettera a), quarto trattino della Direttiva 85/384.	Le autorità di uno Stato membro, nell'esaminare un'istanza di autorizzazione all'esercizio di una professione il cui accesso è subordinato al possesso di un diploma o di una qualifica professionale, sono tenute a prendere in considerazione l'insieme dei diplomi e delle esperienze acquisite dal richiedente, procedendo al raffronto tra le competenze attestata e quelle richieste dalle norme nazionali. L'Articolo 43 CE implica che uno Stato deve procedere ad un raffronto tra le competenze e le qualifiche attestata dal diploma del ricorrente e quelle richieste dalle norme nazionali per l'esercizio di una data professione, anche nel caso in cui una direttiva relativa al reciproco riconoscimento dei diplomi è stata adottata per la professione di cui trattasi, ma l'applicazione di tale

	Direttiva 85/384/CEE, Articolo 11, lettera a), quarto trattino;		direttiva non consente di pervenire al riconoscimento automatico del titolo o dei titoli del richiedente.
<p>14. Numero causa: C-39/07 Sentenza della corte (Seconda Sezione) dell'8 maggio 2008.</p> <p>Ricorso per inadempimento, ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 1° febbraio 2007</p> <p>Sentenza</p>	<p><u>Diritto dell'Unione Europea:</u> Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, art. 47 (http://www.europedirectteramo.it/files/CEE.pdf); Direttiva 85/432/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti talune attività nel settore farmaceutico; Direttiva 89/48/CEE <u>Diritto nazionale:</u> regio decreto 15 ottobre 1982, n. 2708, che disciplina gli studi di specializzazione e il conseguimento del titolo di farmacista specialista:</p>	<p>In data 19 dicembre 2005, la Commissione inviava al Regno di Spagna una lettera di messa in mora in cui lamentava la mancata trasposizione da parte di questo Stato membro della direttiva 89/48 per quanto riguarda la professione di farmacista ospedaliero. Nella sua risposta del 17 marzo 2006, il Regno di Spagna faceva valere che la direttiva 89/48 non era applicabile alla professione di farmacista ospedaliero, essendo questa una specializzazione disciplinata in maniera specifica dalle direttive 85/432 e 85/433, trasposte nel diritto spagnolo con il regio decreto 1667/1989. La Commissione proponeva ricorso chiedendo alla Corte.</p>	<p>Il diritto al riconoscimento dei diplomi è garantito, in quanto espressione del diritto fondamentale alla libertà di stabilimento, dall'art. 43, secondo comma, CE. Secondo una giurisprudenza costante, da tale disposizione del Trattato CE risulta che uno Stato membro, al quale sia stata presentata una domanda di autorizzazione all'esercizio di una professione il cui accesso, secondo la normativa nazionale, è subordinato al possesso di un diploma o di una qualifica professionale, è tenuto a prendere in considerazione i diplomi, i certificati e gli altri titoli acquisiti dall'interessato allo scopo di esercitare la stessa professione in un altro Stato membro, procedendo ad un raffronto tra le competenze attestata da questi diplomi e le conoscenze e le qualifiche richieste dalle norme nazionali.</p> <p>La direttiva 89/48 non instaura un sistema di riconoscimento automatico. Infatti, pur riconoscendo il diritto di accesso alle professioni regolamentate, tale direttiva consente, in forza del suo art. 4, lett. b), allo Stato ospitante di sottoporre il richiedente, cittadino di un altro Stato membro, a un tirocinio di adattamento o ad una prova attitudinale, in particolare quando la formazione ricevuta verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nel diploma prescritto nello Stato membro ospitante oppure quando la professione regolamentata in quest'ultimo Stato membro comprende una o più attività professionali regolamentate che non esistono nella professione regolamentata nello Stato membro di origine o provenienza del richiedente e che tale differenza tra le attività professionali nei due Stati membri interessati è caratterizzata da una formazione specifica diversa.</p>

			<p>L'art. 47, n. 3, CE non ha come scopo quello di limitare la portata del diritto al riconoscimento dei diplomi, bensì di evitare l'istituzione di un sistema di riconoscimento automatico dei diplomi di accesso alle professioni sanitarie in mancanza di coordinamento delle disposizioni che disciplinano l'esercizio di tali professioni. Tale norma del Trattato riguarda così un sistema di tale tipo, il quale deve essere costruito in relazione alla progressiva armonizzazione delle disposizioni relative all'esercizio di dette professioni. Ne deriva che il riconoscimento dei diplomi che danno accesso alla professione di farmacista ospedaliero rientra nel campo di applicazione della direttiva 89/48 e che gli Stati membri devono prevedere un sistema che consenta un siffatto riconoscimento, alle condizioni previste in tale direttiva.</p>
<p>15. Numero causa: c-575/11 Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 27 giugno 2013</p> <p>Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Symvoulio tis Epikrateias (Grecia), con decisione del 10 novembre 2011.</p> <p>Sentenza</p>	<p><u>Diritto dell'Unione Europea:</u> TFUE, Titolo IV Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali - Capo II Diritto di stabilimento - Articolo 49; Direttiva 2005/36/CE, Articolo 1 - Oggetto; Direttiva 2005/36/CE, Articolo 4 - Effetti del riconoscimento; Direttiva 2005/36/CE, Articolo 11 - Livelli di qualifica; Direttiva 2005/36/CE, Articolo 13, paragrafo 1 - Condizioni del riconoscimento; Direttiva 2005/36/CE, Articolo 14 - Provvedimenti di compensazione; <u>Diritto Nazionale:</u> Decreto presidenziale n. 90/1995, Diritti professionali dei possessori di un diploma di istruzione tecnica conseguito presso il dipartimento di fisioterapia dell'Istituto delle professioni sanitarie e di previdenza</p>	<p>Il Sig. Nasiopoulos ha conseguito il diploma di maturità in Grecia ed ha conseguito in Germania il titolo necessario per esercitare la professione di massaggiatore-idroterapista. Egli chiede che gli venga riconosciuto il diritto di accedere alla professione di fisioterapista in Grecia. La sua richiesta è stata respinta poichè la professione di massaggiatore-idroterapista in Grecia non è regolamentata e poichè per accedere alla professione di fisioterapista in Grecia è richiesto il possesso di un diploma di istruzione superiore di almeno tre anni, mentre il percorso di studi da lui compiuto ha durata di soli 2 anni.</p>	<p>Una disposizione dello Stato membro ospitante che escluda qualsivoglia accesso parziale ad una professione regolamentata può essere giustificata solo se risponde a ragioni imperative di pubblico interesse (protezione dei consumatori e salute pubblica) e non eccede quanto necessario alla realizzazione dell'obiettivo perseguito.</p> <p>L'articolo 49 TFUE osta a una normativa nazionale che nega l'accesso parziale alla professione di fisioterapista, regolamentata nello Stato membro ospitante, a un cittadino di questo stesso Stato il quale abbia conseguito in un altro Stato membro un titolo che gli consente di esercitare, in tale secondo Stato membro, una parte delle attività riconducibili alla professione di fisioterapista, quando le differenze tra gli ambiti di attività siano così rilevanti che sarebbe in realtà necessario seguire una formazione completa per accedere alla professione di fisioterapista.</p>

<p>16. Numero causa: c-477/13 Sentenza della CGUE (Quarta Sezione) del 16 aprile 2015</p> <p>Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Bundesverwaltungsgericht (Germania), con decisione del 10 luglio 2013.</p> <p>Sentenza</p>	<p><u>Diritto dell'Unione Europea:</u> Direttiva 2005/36/CE, Articolo 1 - Oggetto; Direttiva 2005/36/CE, Articolo 10 - Regime generale di riconoscimento di titoli di formazione- Ambito di applicazione; Direttiva 2005/36/CE, Articolo 21 - Disposizioni generali - principio di riconoscimento automatico; Direttiva 2005/36/CE, Articolo 46, paragrafo 1 - Architetto - formazione di architetto; Direttiva 2005/36/CE, Articolo 48, paragrafo 1 - Esercizio dell'attività professionale di architetto; Allegato V, punto 5.7.1 - Titoli di formazione di architetto riconosciuti ai sensi dell'articolo 46; <u>Diritto Nazionale:</u> Legge del Land di Baviera sull'Ordine bavarese degli architetti e sull'Ordine bavarese degli ingegneri edili, Articolo 4</p>	<p>Dal marzo 2007 il Sig. Angerer risiede sia in Baviera che in Austria ed esercita in Austria l'attività di perito edile. Nel 2008 il Sig. Angerer chiedeva di essere iscritto all'albo dei prestatori di servizi esteri dell'Ordine degli Architetti del Land di Baviera. In seguito al vedersi respinta la richiesta da parte dell'Ordine degli Architetti della Baviera, il Sig. Angerer ricorreva dinanzi al Tribunale amministrativo del Land di Baviera, ottenendo di essere iscritto all'albo dei fornitori dei servizi esteri.</p>	<p>L'articolo 10, lettera c), della direttiva 2005/36 deve essere interpretato nel senso che il richiedente che intende beneficiare del regime generale di riconoscimento dei titoli di formazione, deve essere in possesso di un titolo di formazione non rientrante tra quelli di cui all'allegato V, punto 5.7.1. A tal proposito, occorre precisare che il richiedente non può avvalersi del fatto di possedere qualifiche professionali che, nel suo Stato membro di origine, gli aprono l'accesso ad una professione diversa da quella che intende esercitare nello Stato membro ospitante. Il richiedente deve dimostrare l'esistenza di una «ragione specifica ed eccezionale», che può riguardare sia circostanze relative a possibili ostacoli istituzionali e strutturali derivanti dalla situazione concreta dello Stato membro interessato, sia circostanze legate alla situazione personale del richiedente. Secondo la giurisprudenza applicabile alla Direttiva 85/384 (abrogata dalla Direttiva 2005/36/CE), spetta alla normativa nazionale dello Stato Membro ospitante individuare le attività rientranti nel settore dell'architettura. Lo stesso ragionamento può essere applicato anche alla Direttiva 2005/36 e al regime automatico di riconoscimento dei titoli di formazione di architetto. Secondo l'articolo 10, lettera c), della direttiva 2005/36 la nozione di «architetto» deve essere definita alla luce della normativa dello Stato membro ospitante e non impone necessariamente che il richiedente sia in possesso di una formazione e di un'esperienza che si estendano ad attività tecniche, ma anche ad attività attinenti alla concezione artistica ed economica dell'edificio, ad attività urbanistiche, e ad attività di conservazione dei monumenti.</p>
<p>17. Numero causa: C-43/06</p>	<p><u>Diritto dell'Unione Europea:</u> Direttiva 85/384 concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore</p>	<p>Il 21 marzo 2005, la Commissione trasmetteva alla Repubblica Portoghese un parere motivato, in cui affermava che la prova di ammissione richiesta ai titolari di qualifiche</p>	<p>La direttiva 85/384 prevede il riconoscimento reciproco automatico dei diplomi, certificati e altre qualifiche nel settore dell'architettura che soddisfano le condizioni di formazione ivi previste.</p>

<p>Sentenza della CGUE (Sesta Sezione) del 24 maggio 2007</p> <p>Ricorso per inadempimento ex art. 226 CE</p> <p>Sentenza</p>	<p>dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi*, art. 2; art. 10; art. 23, c. 1.</p> <p>*Art: 62 Direttiva 2005/36/CE: La direttiva 85/384/CEE è abrogata a decorrere dal 20 ottobre 2007. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla Direttiva 2005/36/CE e sono fatti salvi gli atti adottati sulla base di dette Direttive.</p> <p><u>Diritto Nazionale:</u> Decreto-legge 8 gennaio n. 14/90 (Diário da República, I serie-A, n. 6, dell'8 gennaio 1990): decreto di recepimento della Direttiva 85/384. Regolamento per l'ammissione all'Ordine degli Architetti - art. 2, n. 7, n. 11, n. 12</p>	<p>professionali nel settore dell'architettura, rilasciate da altri Stati membri, se non sono iscritti all'Ordine di un altro Stato membro, ledeva gli obblighi previsti dagli articoli 2 e 10 della direttiva 85/384. Con replica del 24 giugno 2005, le autorità portoghesi comunicavano che il vecchio regolamento di ammissione all'Ordem dos Arquitectos era stato revocato e sostituito dal regolamento, che istituiva un sistema di prove e di crediti. Ritenevano quindi di aver recepito correttamente la direttiva 85/384. Tuttavia, ritenendo che la Repubblica portoghese non si fosse conformata al parere motivato, la Commissione proponeva ricorso.</p>	<p>Lo scopo essenziale del riconoscimento reciproco implica che ciascuno Stato membro riconosca i diplomi, i certificati e le altre qualifiche ottenute in un altro Stato membro purchè siano soddisfatti i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 di tale direttiva. A sua volta, l'articolo 10 di tale direttiva estende temporaneamente il riconoscimento reciproco ad alcuni altri diplomi che non soddisfano i requisiti del capo II della direttiva, compresi quelli specificati negli articoli 3 e 4.</p>
<p>18. Numero causa: C-111/12</p> <p>Sentenza della CGUE (Quinta Sezione) del 21 febbraio 2013</p> <p>Pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Consiglio di Stato.</p> <p>Sentenza</p>	<p><u>Diritto dell'Unione Europea:</u> Direttiva 85/384* (DIRETTIVA DEL CONSIGLIO concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi), art. 1 - Campo di applicazione Direttiva 85/384*, art. 11 Direttiva 85/384*, art. 16 - Uso del titolo di formazione</p> <p>*Art: 62 Direttiva 2005/36/CE: La direttiva 85/384/CEE è abrogata a decorrere dal 20 ottobre 2007. I riferimenti alla direttiva abrogata si</p>	<p>La controversia trova origine nell'articolo 52, secondo comma, del regio decreto n. 2537/25, secondo cui agli ingegneri civili che hanno ottenuto i propri titoli in Italia non competono le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici di interesse culturale. Il Consiglio di Stato sottopone alla Corte, tra le altre, la seguente questione pregiudiziale:</p> <p>se sia legittimo sottoporre i professionisti provenienti da Paesi membri diversi dalla Repubblica italiana, ancorché muniti di titolo astrattamente idoneo all'esercizio delle attività rientranti nel settore dell'architettura, alla specifica verifica di idoneità professionale ai limitati fini dell'accesso alle attività professionali contemplate nell'art. 52, comma</p>	<p>La direttiva 85/384 prevede il riconoscimento automatico dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli del settore dell'architettura che soddisfano le condizioni di formazione fissate in tale direttiva. L'oggetto essenziale del mutuo riconoscimento si trova espresso nell'articolo 2 della direttiva 85/384, ai sensi del quale ogni Stato membro è tenuto a riconoscere i diplomi, i certificati e gli altri titoli conseguiti durante un ciclo di formazione rispondente ai requisiti di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva stessa, rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri, e ad attribuire loro, sul proprio territorio, per quanto riguarda l'accesso alle attività abitualmente svolte in base al titolo professionale di architetto, lo stesso effetto dei diplomi, certificati ed altri titoli dal medesimo rilasciati. Quanto all'articolo 10 della suddetta direttiva, esso estende, in via transitoria, il citato riconoscimento a taluni altri diplomi che non</p>

	<p>intendono fatti alla Direttiva 2005/36/CE e sono fatti salvi gli atti adottati sulla base di dette Direttive.</p> <p><u>Diritto Nazionale:</u> Decreto legislativo n. 129, del 27 gennaio 1992 - Attuazione delle direttive n. 85/384/CEE, n. 85/614/CEE e n. 86/17/CEE in materia di riconoscimento dei diplomi, delle certificazioni ed altri titoli nel settore dell'architettura, art. 1; Regio Decreto n. 2537, del 23 ottobre 1925, recante approvazione del regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto (GURI n. 37, del 15 febbraio 1925; in prosieguo: il «regio decreto n. 2537/25»), art. 51; Regio decreto n. 2537/25, art. 52;</p>	<p>secondo, prima parte del [regio decreto n. 2537/25]. La questione sottoposta riguardano dunque la portata dell'obbligo di mutuo riconoscimento dei diplomi istituito dall'articolo 10 della direttiva 85/384 e la facoltà dello Stato membro ospitante di esigere, dalle persone titolari dei diplomi rilasciati in un altro Stato membro e indicati nell'elenco di cui all'articolo 11 della direttiva 85/384, la dimostrazione del possesso di particolari qualifiche nel settore dei beni culturali al fine di poter esercitare attività relative ad immobili di interesse artistico.</p> <p>L</p>	<p>soddisfano le condizioni di cui al capitolo II della medesima direttiva, ivi comprese quelle indicate ai suoi articoli 3 e 4.</p> <p>Ai sensi degli articoli 10 e 11 della direttiva 85/384, uno Stato non può imporre a coloro che sono in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di attività nel settore dell'architettura ed espressamente menzionato al citato articolo 11, rilasciato da uno Stato membro diverso dallo Stato membro ospitante, di dimostrare il possesso, eventualmente nell'ambito di una specifica verifica della loro idoneità professionale, di particolari qualifiche nel settore dei beni culturali per poter svolgere, in quest'ultimo Stato, attività riguardanti immobili di interesse artistico.</p> <p>Quando il titolo di formazione dello Stato membro di origine o di provenienza può essere confuso, nello Stato membro ospitante, con un titolo che richiede, in detto Stato, una formazione complementare che il beneficiario della direttiva non ha compiuto, lo Stato membro ospitante può prescrivere che quest'ultimo usi il proprio titolo di formazione in una formula adeguata che gli verrà indicata da tale Stato.</p>
<p>19. Numero causa: C-365/13</p> <p>Sentenza della CGUE (Nona Sezione) del 30 aprile 2014</p> <p>Pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Conseil d'État (Belgio)</p> <p>Sentenza</p>	<p><u>Diritto dell'Unione Europea:</u> Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, Considerando 19; Direttiva 2005/36/CE, Articolo 1- Oggetto; Direttiva 2005/36/CE, Articolo 4, paragrafo 1- Effetti del riconoscimento, Direttiva 2005/36/CE, Articolo 21, paragrafi 1 e 5 - Principio di riconoscimento automatico; Direttiva 2005/36/CE, Articolo 46, paragrafo 1- Formazione di architetto;</p>	<p>L'Ordine degli architetti belga deduce la violazione degli articoli 50 e 52, lettera a), della legge del 26 giugno 1963 da parte del regio decreto del 23 marzo 2011, il quale prevederebbe un meccanismo di esonero generale dal tirocinio per tutti i cittadini di uno Stato parte dell'accordo SEE o di uno Stato membro diverso da Regno del Belgio in possesso di un diploma, di un certificato o di un altro titolo, senza subordinare detto esonero al fatto che lo Stato membro d'origine riconosca o no accesso alla professione d'architetto al titolare di dette qualifiche. Inoltre, il regio decreto in questione non avrebbe correttamente trasposto nel diritto</p>	<p>Scopo essenziale del riconoscimento reciproco consiste nel consentire al titolare di una qualifica professionale che gli apre l'accesso ad una professione regolamentata nel suo Stato membro d'origine di accedere, nello Stato membro ospitante, alla stessa professione per la quale egli è qualificato nello Stato membro d'origine e di esercitarla sul suo territorio alle stesse condizioni dei suoi cittadini.</p> <p>Con riferimento in particolare alla professione d'architetto, la direttiva prevede un sistema di riconoscimento automatico dei titoli di formazione, basato sul coordinamento delle condizioni minime di formazione.</p>

	<p>Direttiva 2005/36/CE, Articolo 49-Diritti acquisiti, specifici degli architetti;</p> <p><u>Diritto Nazionale(belga):</u> Legge del 20 febbraio 1939, sulla tutela del titolo e della professione d'architetto (<i>Moniteur belge</i> del 25 marzo 1939), come modificata dalla legge del 21 novembre 2008, che ha trasposto le direttive 2005/36/CE e 2006/100/CE e ha modificato le leggi del 20 febbraio 1939, sulla tutela del titolo e della professione d'architetto, e del 26 giugno 1963, sull'istituzione dell'Ordine degli architetti (<i>Moniteur belge</i> dell'11 febbraio 2009), Articolo 1: Nessuno può avvalersi del titolo di architetto (...) se non possiede un diploma che sancisce il superamento degli esami richiesti per l'ottenimento di tale diploma.</p> <p>Legge del 26 giugno 1963 sull'istituzione dell'Ordine degli architetti (<i>Moniteur belge</i> del 5 luglio 1963), come modificata dalla legge del 22 dicembre 2009, che ha adattato talune normative alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai servizi nel mercato interno (<i>Moniteur belge</i> del 29 dicembre 2009), articolo 50, primo comma: Nessuno può chiedere la propria iscrizione a un albo dell'Ordine se non ha compiuto un tirocinio di due anni presso una persona iscritta all'albo da almeno dieci anni.</p> <p>Legge del 26 giugno 1963, articolo 52, lettera a): I consigli dell'Ordine dispensano in tutto o parte dal tirocinio, alle condizioni stabilite dal</p>	<p>belga gli allegati V e VI della direttiva 2005/36 , con la conseguenza che i titolari di diplomi di architetto, che non possiedono il certificato complementare che consente loro di accedere alla professione d'architetto nel loro Stato membro d'origine potrebbero accedervi in Belgio, senza che l'Ordine degli architetti possa imporre loro un obbligo di tirocinio.</p> <p>Il Conseil d'Etat solleva una questione pregiudiziale chiedendo se, ai sensi degli articoli 21 e 49 della direttiva 2005/36, uno Stato membro ospitante possa escludere il titolare di una qualifica professionale ottenuta nello Stato membro d'origine dall'obbligo di svolgere un tirocinio.</p>	<p>Il sistema di riconoscimento automatico delle qualifiche professionali previsto, per quanto riguarda la professione d'architetto non lascia alcun margine discrezionale agli Stati membri.</p> <p>Gli articoli 21 e 49 della direttiva 2005/36 impediscono ad uno Stato membro ospitante di richiedere al titolare di una qualifica professionale ottenuta nello Stato membro d'origine e prevista agli allegati V, punto 5.7.1, o VI, di tale direttiva, di effettuare un tirocinio o dimostrare che possiede un'esperienza professionale equivalente per essere autorizzato a esercitare la professione d'architetto.</p>
--	---	---	--

	<p>Re: i cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea o [di] un altro Stato parte dell'[accordo SEE] che abbiano effettuato all'estero prestazioni giudicate equivalenti al tirocinio».</p> <p>Regio decreto del 23 marzo 2011, relativo all'esonero dal tirocinio d'architetto (<i>Moniteur belge</i> dell'11 aprile 2011), Articolo 1</p>		
<p>20. Numero causa: C-940/19 Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 febbraio 2021</p> <p>Pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Conseil d'État (Consiglio di Stato, Francia)</p> <p>Sentenza</p>	<p><u>Diritto dell'Unione Europea:</u> Direttiva 2013/55, considerando 1; considerando 7; Direttiva 2005/36, modificata dalla Direttiva 2013/55/UE, considerando 1; considerando 19; Articolo 1 - Oggetto; Articolo 4 - Effetti del riconoscimento; <u>Diritto Nazionale(francese):</u> L'articolo L. 4002-3 del Codice sanitario nazionale offre la possibilità di un accesso parziale a tutte le professioni sanitarie disciplinate dalla parte quarta del medesimo codice.</p>	<p>Les chirurgiens-dentistes de France hanno chiesto l'annullamento del decreto 2017-1520 e delle ordinanze della Ministra della Solidarietà e della Sanità asserendo che l'articolo L. 4002-3 del decreto 2017-1520 sia incompatibile con l'articolo 4 septies, paragrafo 6 della direttiva 2005/36, poiché includerebbe illegittimamente le professioni contemplate dal capo III del titolo III nell'ambito di applicazione dell'accesso parziale. Essi asseriscono, inoltre, che le due ordinanze sopra menzionate sarebbero illegittime nella misura in cui riguardano le professioni di cui al capo III del titolo III della direttiva 2005/36, essendo tali professioni escluse dal meccanismo di accesso parziale previsto dall'articolo 4 septies, paragrafo 6.</p>	<p>L'accesso parziale risponde al principio sancito dal considerando 7 della direttiva 2013/55, secondo cui è possibile concedere al professionista che ne faccia richiesta un accesso parziale alla professione qualora, nello Stato membro ospitante, le attività di cui trattasi rientrino in una professione il cui ambito di attività è più ampio rispetto allo Stato membro d'origine e le differenze tra i settori di attività siano così grandi da rendere necessario esigere dal professionista che egli segua un programma completo di insegnamento e formazione per colmare le sue lacune. L'articolo 4 septies, paragrafo 6, della direttiva 2005/36, come modificata, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa che ammette la possibilità di accesso parziale ad una delle professioni rientranti nel meccanismo di riconoscimento automatico delle qualifiche professionali, previsto dalle disposizioni del capo III del titolo III di tale direttiva.</p>
<p>21. Numero causa: C-419/16 Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 20 dicembre 2017</p> <p>Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo</p>	<p><u>Diritto dell'Unione Europea:</u> Direttiva 75/363/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, Articolo 2, paragrafo 1*;</p>	<p>La Sig.ra Federspiel, cittadina italiana, specializzata in neurologia e psichiatria in Austria, percepiva durante il periodo di specializzazione (1992-2000), un assegno di studio concesso dalla provincia autonoma di Bolzano, dove risiedeva fino al 2000, anno in cui si trasferiva in Austria, dove esercitava la professione di medico. Il beneficio del summenzionato assegno era subordinato</p>	<p>Sussiste l'obbligo di remunerare i periodi di formazione relativi alle specializzazioni mediche al fine di evitare che il livello della formazione dei medici specialisti venga compromesso, segnatamente, dal parallelo esercizio, a titolo privato, di un'attività professionale. Questo obbligo è, in quanto tale, incondizionato e sufficientemente preciso ed è interamente correlato al rispetto dei</p>

<p>267 TFUE, dal Tribunale di Bolzano (Italia)</p> <p>Sentenza</p>	<p>*Direttiva abrogata il 15 aprile 1993; Direttiva 93/16/CEE, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, Art. 24, par. 1*;</p> <p>*Direttiva abrogata dalla Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali</p> <p><u>Diritto Nazionale(italiano):</u></p> <p>Legge provinciale del 3 gennaio 1986, n. 1, intitolata «Formazione di medici specialisti».</p> <p>Decreto del presidente della Giunta provinciale n. 6/1988, del 29 marzo 1988.</p>	<p>all'assunzione da parte della Sig.ra Federspiel, dell'impegno a lavorare nel servizio sanitario pubblico della provincia autonoma di Bolzano per un periodo di cinque anni in un arco di tempo di dieci anni dalla fine della specializzazione. Il mancato esercizio dell'attività sopra menzionata, portava la provincia a richiedere alla Sig.ra Federspiel il rimborso del 70 % dell'importo dell'assegno percepito. La sig.ra Federspiel chiedeva l'annullamento degli atti mediante i quali la Provincia autonoma di Bolzano le ingiungeva di rimborsare la somma suddetta, sulla base dell'illegittimità della legge provinciale n. 1/86 sulla cui base tali atti sono stati adottati.</p>	<p>presupposti per la formazione dei medici specialisti.</p> <p>Gli articoli 45 e 49 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, in virtù della quale la concessione dell'assegno nazionale destinato a finanziare una formazione, impartita in un altro Stato membro, che porta ad ottenere il titolo di medico specialista, sia subordinata alla condizione che il medico beneficiario eserciti la propria attività professionale nel primo Stato membro di cui sopra per una durata di cinque anni entro il periodo di dieci anni a decorrere dalla data di conseguimento della specializzazione o, in mancanza, che detto medico rimborsi fino al 70% dell'importo dell'assegno percepito, oltre agli interessi, salvo che le misure previste da tale normativa non contribuiscano effettivamente al perseguimento degli obiettivi di protezione della sanità pubblica e di equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale ed eccedano quanto è necessario a tal fine, aspetto questo la cui valutazione incombe al giudice del rinvio.</p>
<p>22. Numero causa: C-96/20</p> <p>Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 10 marzo 2021</p> <p>Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dalla Corte suprema di cassazione (Italia)</p> <p>Sentenza</p>	<p><u>Diritto dell'Unione Europea:</u></p> <p>Direttiva 2002/98/CE, che stabilisce le norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti, considerando 15 e 33; Art. 1; Art. 2; Art. 3; Art. 4, paragrafo 2; Art. 5; Art. 9; Art. 10; Art. 20, paragrafo 1;</p> <p><u>Diritto Nazionale(italiano):</u></p> <p>Decreto legislativo del 20 dicembre 2007, n. 261 – Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta,</p>	<p>Nel 2008 i ricorrenti rilevavano che l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 261/2007, nella parte in cui riserva l'accesso alla funzione di persona responsabile di un servizio trasfusionale ai soli laureati in medicina e chirurgia, è contrario all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2002/98, giacché quest'ultima disposizione, prevedendo come condizione per l'accesso a tale funzione il possesso di un diploma di laurea nel settore delle scienze mediche o biologiche, conferirebbe ai titolari di un diploma di laurea in scienze biologiche un diritto di accesso a detta funzione, e ciò comporterebbe che la suddetta disposizione di diritto nazionale sia contraria al diritto dell'Unione e debba essere disapplicata.</p>	<p>La genesi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2002/98 rivela che il legislatore dell'Unione, pur avendo ridotto il numero di diplomi di laurea che possono consentire l'accesso alla funzione di responsabile di un servizio trasfusionale, ha tuttavia inteso riservare agli Stati membri una certa flessibilità nella scelta delle qualificazioni richieste per poter accedere a tale funzione.</p> <p>La salute e la vita delle persone occupano una posizione preminente fra i beni e gli interessi tutelati dal Trattato FUE e spetta agli Stati membri stabilire il livello al quale essi intendono garantire la protezione della salute ed il modo in cui tale livello deve essere raggiunto. Poiché tale livello può variare da uno Stato membro all'altro, occorre</p>

	<p>il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti (GURI n. 19 del 23 gennaio 2008; in prosieguo: il «decreto legislativo n. 261/2007»).</p>		<p>riconoscere agli Stati membri un margine di discrezionalità. Secondo il considerando 33 della direttiva 2002/98, l'organizzazione dei servizi sanitari e la fornitura dell'assistenza medica dovrebbero continuare a rientrare nell'ambito delle responsabilità di ciascuno Stato membro. Nell'ambito dell'attuazione di tale responsabilità, deve essere riservato agli Stati membri un margine di discrezionalità anche in merito alla scelta delle misure adeguate, in particolare in materia di qualificazioni delle persone che forniscono servizi sanitari. L'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE, letto in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 2, di detta direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale ai sensi della quale possono essere designate come persona responsabile di un servizio trasfusionale soltanto le persone in possesso di un diploma di laurea in medicina e chirurgia, purché siffatta normativa rispetti, sotto ogni profilo, il diritto dell'Unione.</p>
Paesi terzi			
<p>23. Numero causa: C-154/93</p> <p>Sentenza della Corte del 9 febbraio 1994</p> <p>Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Conseil d'État francese</p>	<p><u>Diritto dell'Unione Europea:</u> Direttiva 78/686/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, Art. 2; Art. 3; Art. 7*; *Direttiva non più in vigore abrogata dalla direttiva 2005/36/CE del</p>	<p>Nel 1968 il signor Tawil-Albertini conseguiva un diploma di dottore in chirurgia dentaria in Libano. Nel 1979 il ministro belga dell'Educazione nazionale e della Cultura francese riconosceva l'equipollenza del suo diploma libanese con il diploma di «laureato in scienze dentarie» il che gli consentiva di esercitare in Belgio. Nel 1980 egli veniva autorizzato ad esercitare la sua professione nel Regno Unito e, nel febbraio 1986, in Irlanda. Avvalendosi del fatto che il suo</p>	<p>Nei rapporti con gli Stati terzi, il coordinamento delle legislazioni relative alla formazione può essere stabilito solo da convenzioni stipulate tra gli Stati interessati. Il riconoscimento da parte di uno Stato membro di un titolo rilasciato da uno Stato terzo non vincola gli altri Stati membri. L'art. 7 della direttiva 78/686 non impone agli Stati membri il riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli, che non comprovano una formazione in</p>

<p>Sentenza</p>	<p>Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali</p> <p>Direttiva 78/687/CEE che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative concernenti le attività di dentista, Art. 1, n. 4*; *Direttiva abrogata dalla Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali</p> <p><u>Diritto Nazionale(francese):</u> Code de santé publique (codice della sanità pubblica), che attua in Francia la direttiva 78/686, artt. L. 356-1 e L. 356-2: riconosce il diritto ad esercitare la professione di dentista in questo Stato ai cittadini degli altri Stati membri in possesso di un diploma rilasciato da uno di questi Stati.</p>	<p>diploma era stato riconosciuto equipollente in un altro Stato membro, il signor Tawil-Albertini chiedeva al ministro francese per gli Affari sociali di poter fruire delle disposizioni della direttiva 78/686, attuata in Francia dal 1980, in modo da poter esercitare la sua professione nel territorio di questo Stato. La domanda veniva respinta.</p>	<p>odontoiatria acquisita in uno degli Stati membri della Comunità.</p>